



**CITTA' DI MANFREDONIA
IL COMMISSARIO**

**ORDINANZA CON POTERI
SINDACALI N. 3**

del 10.11.2023

OGGETTO: DEROGA ALL'ART. 80 TULPS PER LO SVOLGIMENTO DELLE PARTITE DI CALCIO DI CAMPIONATO PRESSO LO STADIO COMUNALE DI MANFREDONIA "MIRAMARE".

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PRESO ATTO che a seguito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti lo Stadio comunale "MIRAMARE", è in corso di definizione da parte della Società MANFREDONIA MIRAMARE SSD ARL il procedimento per il rilascio del certificato prevenzione incendi (CPI) necessario ai fini del rilascio del certificato di agibilità;

VISTA:

- la comunicazione prot. n. 41683 del 6 settembre 2023, a firma del Dirigente del 5 Settore Lavori Pubblici del Comune di Manfredonia, ricevuta via pec in pari data dalla Manfredonia Miramare SSD arl in cui si comunicava l'impossibilità a poter utilizzare l'impianto sportivo "Miramare" da parte della società concessionaria, in quanto ad oggi ancora sprovvisto della certificazione di agibilità;
- la nota di richiesta integrazione documentale REP_PROV_FG/FG-SUPRO/0064513 del 12/09/2023 inviata dal SUAP, con riferimento alla documentazione necessaria per lo svolgimento della CCVLPS fissata per il giorno 15 settembre 2023;
- la nota del Comando Provinciale dei VVF di Foggia, acquisita al prot.llo del Comune di Manfredonia in data 12 settembre 2023 con n. 42527 che delinea il procedimento da seguire e l'ulteriore documentazione da presentare ai fini della chiusura delle operazioni della CCVLPS;

CONSIDERATO che in data 29 settembre 2023 è stato effettuato il collaudo tecnico amministrativo relativo al contratto di Concessione con REP n. 10586 del 29 Ottobre 2021;

ATTESO che in data 20.10.2023, si è riunita la Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo presso l'UTG di Foggia, ai fini dell'esame della documentazione di rito per il rilascio dell'agibilità dell'impianto;

VISTE le determinazioni assunte durante la suddetta riunione tendenti ad acquisire ulteriori elementi e documentazione integrante il procedimento;

DATO ATTO:

- che in data 02.11.2023 è pervenuta al protocollo del SUAP di questo Comune la nota PEC di invio della documentazione SCIA richiesta e necessaria all'ulteriore esame, già trasmessa al Comando VVFF di Foggia;



**CITTA' DI MANFREDONIA
IL COMMISSARIO**

- che in data 08.11.2023 si è tenuta la riunione presso la Prefettura di Foggia della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per la valutazione della documentazione trasmessa dalla società SSD Manfredonia Miramare, come da convocazione acquisita al prot. comunale in data 07.11.2023, al n. 53123;
- che in data 09.11.2023 è stata inviata alle società MANFREDONIA CALCIO 1932 SSD A.RL e GELBISON S.R.L. disposizione, della F.G.I.C. Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di svolgimento della gara presso lo Stadio Comunale “Miramare” a porte chiuse;

VISTA la richiesta pec del 09.11.2023 a firma del presidente della suddetta società sportiva, Iraldo Collicelli avente ad oggetto: “Contratto di concessione e valorizzazione dell’impianto sportivo denominato “Stadio Comunale Miramare” sito in Manfredonia (FG) - CIG: 8411529551- Richiesta utilizzo campo sportivo”

- Gara campionato nazionale Serie D fra MANFREDONIA CALCIO 1932 vs GELBISON del giorno 12 novembre ore 14:30
- Gara campionato provinciale Categoria Giovanissimi Girone C fra ASD SPORTING MANFREDONIA vs ATLETICO VIESTE del giorno 12 novembre ore 10:30

DATO ATTO che sono risultati infruttuosi tutti i tentativi esperiti per individuare soluzioni alternative e disputare la partita di calcio in altro impianto sportivo idoneo allo scopo;

RITENUTO, nelle more della convocazione di ulteriore commissione pubblico spettacolo per acquisire parere favorevole ai fini del rilascio dell’agibilità dell’impianto, di dover autorizzare lo svolgimento della partita a porte chiuse, in deroga all’art. 80 del TULPS, al solo fine di evitare che le Società sportive interessate possano perdere a tavolino le partite e subire eventuali altre penalità;

CONSIDERATO che, pertanto, sono ammessi all’interno dello stadio:

- 1) i calciatori e agli altri componenti dello staff tecnico delle due squadre ammessi al recinto di gioco;
- 2) i giornalisti, gli operatori radio-televisivi e i fotografi regolarmente accreditati;
- 3) il personale con funzioni strettamente connesse all’organizzazione della gara;
- 4) gli addetti alla Sicurezza Pubblica, i VV. FF. e gli operatori di Pronto Soccorso;
- 5) eventuali altri soggetti autorizzati dalle Autorità competenti.

RITENUTO che debba essere posta a carico della società Manfredonia Calcio 1932 e Asd Sporting Manfredonia la gestione delle emergenze (vigili del fuoco, sanitari, ambulanze, ecc.) che dovrà fornire adeguati presidi;

AUTORIZZA

la SSD MANFREDONIA MIRAMARE a far svolgere le partite di calcio, in deroga al TULPS presso l’impianto sportivo “Miramare” al solo fine di consentire alla società MANFREDONIA CALCIO 1932 SSD A R.L. di poter svolgere l’incontro di calcio di cui in oggetto, fissato per il giorno 12 Novembre 2023 ore 14:30 e alla società sportiva ASD SPORTING MANFREDONIA di poter svolgere l’incontro di calcio di cui in oggetto, fissato per il giorno 12 Novembre 2023 ore 10:30.



**CITTA' DI MANFREDONIA
IL COMMISSARIO**

Restano in capo alla società “Manfredonia Miramare SSD A R.L.” tutte le responsabilità e in capo al rispetto del solo utilizzo dell’impianto sportivo da parte della società “MANFREDONIA CALCIO 1932 SSD A R.L.” in deroga alle condizioni di agibilità di cui all’art. 80 TULPS e che sono ammessi all’interno dello stadio:

- 1) i calciatori e agli altri componenti dello staff tecnico delle due squadre ammessi al recinto di gioco;
- 2) i giornalisti, gli operatori radio-televisivi e i fotografi regolarmente accreditati;
- 3) il personale con funzioni strettamente connesse all’organizzazione della gara;
- 4) gli addetti alla Sicurezza Pubblica, i VV. FF. e gli operatori di Pronto Soccorso;
- 5) eventuali altri soggetti autorizzati dalle Autorità competenti.

DISPONE

- che la gestione delle emergenze (vigili del fuoco, sanitari, ambulanze, ecc.) è posta a carico della MANFREDONIA CALCIO 1932 e ASD SPORTING MANFREDONIA, che dovrà fornire adeguati presidi;
- di rimettere alle valutazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza ogni conseguente decisione a tutela dell’ordine pubblico;
- di notificare la presente ordinanza alla Prefettura di Foggia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Questura di Foggia, alla Polizia Locale, alla LND e alle società GELBISON S.R.L e ATLETICO VIESTE;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.ssa Rachele GRANDOLFO**